

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2025, n. 205

Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2021-2023 per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. (25G00209)

(GU n.302 del 31-12-2025)

Vigente al: 15-1-2026

Titolo I FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto in particolare l'articolo 46 del citato decreto n. 95 del 2017 che, ai commi 1 e 1-bis, istituisce le Aree negoziali per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti;

Visti i commi 3, 3-bis e 3-ter, del medesimo articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che disciplinano le procedure negoziali per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e il personale dirigente delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare) nonché le modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che partecipano alle predette procedure negoziali;

Visto il comma 4 del menzionato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che dispone: «Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro della difesa, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalità di accertamento della rappresentatività sindacale»;

Visto l'articolo 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, a norma del quale «A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto

legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017. In fase di prima applicazione, le modalita' attuative gia' adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarita' dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017»;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018 recante «Modalita' attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 23 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 8 febbraio 2022 recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2021-2023, riguardante il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo della polizia penitenziaria)»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 9 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025, recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026»;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale, per il triennio 2021-2023, riguardante il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sottoscritta in data 6 agosto 2025 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

per la Polizia di Stato:

ANFP-SIAP;
SIULP;
SAP;
FEDERAZIONE SILP CGIL-UIL POLIZIA;
FEDERAZIONE COISP-MOSAP;

per il Corpo di polizia penitenziaria:

A.N.F.P.P. DirPolPen;
SAPPE;
USPP;
UILPA PP;
CISL FNS;
OSAPP.

Vista l'ipotesi di accordo sindacale, 2021-2023, riguardante il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sottoscritta in data 6 agosto 2025 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale:

per l'Arma dei Carabinieri:

SIM CC

per il Corpo della Guardia di Finanza:

USIF

Visti l'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, l'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che dispongono in ordine al finanziamento dei predetti accordi collettivi;

Considerato che le ipotesi di accordo sindacale sono state sottoscritte da tutte le organizzazioni sindacali e da tutte le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che hanno partecipato alle trattative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 20 novembre 2025, con la quale, ai sensi degli articoli 46, comma 4, del decreto legislativo n. 95 del 2017, 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 e 5, comma 5, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018, verificate le compatibilita' finanziarie, sono state approvate le ipotesi di accordo sindacale riguardanti il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate, per il triennio 2021-2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, al personale dirigente della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, a tal fine anche impiegando le risorse non utilizzate derivanti dall'accordo per il triennio 2018-2020.

Art. 2

Estensione degli istituti economici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al personale con qualifica dirigenziale sono applicate, cosi' come vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quanto compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, le disposizioni di cui ai seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:

a) articolo 9, nel rispetto degli incrementi percentuali previsti per le singole qualifiche;

b) articoli 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indennita' mensile di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e' estesa al personale dirigente in relazione alla qualifica e all'anzianita' di servizio, nella misura e con la decorrenza indicate nelle seguenti tabelle:

dal 1° gennaio 2022

INDENNITA' DI IMPIEGO PER IL PERSONALE
DEL NUCLEO OPERATIVO CENTRALE DI SICUREZZA

Qualifica	Importo mensile lordo
Dirigente generale di pubblica sicurezza	1.375,22
Dirigente superiore della Polizia di Stato	1.284,55
Primo dirigente della Polizia di Stato +23 nella carriera	1.284,55
Primo dirigente della Polizia di Stato +25 anzianita' di servizio	1.193,87

Primo dirigente della Polizia di Stato +13 nella carriera	1.103,18
+-----+	+-----+
Primo dirigente della Polizia di Stato	1.103,18
+-----+	+-----+
Vice Questore della Polizia di Stato +23 nella carriera	1.284,55
+-----+	+-----+
Vice Questore della Polizia di Stato +25 anzianita' di servizio	1.193,87
+-----+	+-----+
Vice Questore della Polizia di Stato +13 nella carriera	1.103,18
+-----+	+-----+
Vice Questore della Polizia di Stato	745,83
+-----+	+-----+
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +23 nella carriera	1.284,55
+-----+	+-----+
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +25 anzianita' di servizio	1.193,87
+-----+	+-----+
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +13 nella carriera	1.103,18
+-----+	+-----+
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato	688,85
+-----+	+-----+

dal 1° gennaio 2023

INDENNITA' DI IMPIEGO PER IL PERSONALE
DEL NUCLEO OPERATIVO CENTRALE DI SICUREZZA

Qualifica	Importo mensile lordo
Dirigente generale di pubblica sicurezza	1.388,70
+-----+	+-----+
Dirigente superiore della Polizia di Stato	1.297,14
+-----+	+-----+
Primo dirigente della Polizia di Stato +23 nella carriera	1.297,14
+-----+	+-----+
Primo dirigente della Polizia di Stato +25 anzianita' di servizio	1.205,56
+-----+	+-----+
Primo dirigente della Polizia di Stato +13 nella carriera	1.113,99
+-----+	+-----+
Primo dirigente della Polizia di Stato	1.113,99
+-----+	+-----+
Vice Questore della Polizia di Stato +23 nella carriera	1.297,14
+-----+	+-----+
Vice Questore della Polizia di Stato +25 anzianita' di servizio	1.205,56
+-----+	+-----+
Vice Questore della Polizia di Stato +13 nella carriera	1.113,99
+-----+	+-----+
Vice Questore della Polizia di Stato	753,14
+-----+	+-----+
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +23 nella carriera	1.297,14

Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +25 anzianita' di servizio	1.205,56
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +13 nella carriera	1.113,99
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato	695,60

Art. 3

Estensione degli istituti normativi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile sono applicate, così come vigenti alla medesima data di decorrenza, le disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e negli articoli 22, 24 commi 1, 2 e 4, 25, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57.

Art. 4

Importi una tantum

1. E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nelle seguenti tabelle:

Polizia di Stato	2021	2022	2023
Dirigente Generale di pubblica sicurezza	674,23	1.067,44	1.075,50
Dirigente Superiore della Polizia di Stato	643,59	1.018,92	1.026,62
Primo Dirigente della Polizia di Stato	612,94	970,40	977,73
Vice Questore della Polizia di Stato	582,29	921,88	928,84
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato	551,65	873,36	879,96

Corpo di polizia penitenziaria	2021	2022	2023
Dirigente Superiore di Polizia Penitenziaria	643,59	1.018,92	1.026,62
Primo Dirigente di Polizia Penitenziaria	612,94	970,40	977,73
Dirigente di Polizia Penitenziaria	582,29	921,88	928,84
Dirigente Aggiunto di Polizia Penitenziaria	551,65	873,36	879,96

2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in

relazione ai mesi di servizio prestato e alla qualifica rivestita, parametrando le misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Art. 5

Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2018 - 2020

1. Per le Forze di polizia a ordinamento civile le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a:

a) per la Polizia di Stato: euro 209.807 per il 2018, euro 728.464 per il 2019, euro 902.446 per il 2020, euro 1.064.189 per il 2021, euro 1.018.500 per il 2022, euro 1.028.817 per il 2023 e euro 2.127.769 a decorrere dal 2024;

b) per il Corpo di polizia penitenziaria: euro 33.490 per il 2018, euro 122.767 per il 2019, euro 74.831 per il 2020, euro 93.533 per il 2021, euro 83.492 per il 2022, euro 80.766 per il 2023 e euro 285.562 a decorrere dal 2024.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto di quelle utilizzate in applicazione dell'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.

3. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 6

Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2021 - 2023

1. Per le Forze di polizia a ordinamento civile le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a euro 1.519.201 per l'anno 2024 ed euro 1.518.956 a decorrere dal 2025 per la Polizia di Stato ed euro 216.996 a decorrere dal 2024 per la Polizia penitenziaria.

2. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 7

Norma transitoria

1. In via transitoria e fino alla definizione della disciplina relativa alle prerogative sindacali nell'ambito dell'area negoziale dirigenziale, i dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei soli dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile, a cui non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 46, comma 7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, possono fruire, ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, di permessi giornalieri a titolo di congedo straordinario per gravi motivi, nei limiti dei 45 giorni annui previsti dalla normativa vigente.

Titolo II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 8

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, il presente

decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, al personale dirigente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a tal fine anche impiegando le risorse non utilizzate derivanti dall'accordo per il triennio 2018-2020.

Art. 9

Estensione degli istituti economici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al personale dirigente sono applicate, così come vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quanto compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare, le disposizioni di cui ai seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:

- a) articolo 40, nel rispetto degli incrementi percentuali previsti per i singoli gradi;
- b) articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.

Art. 10

Estensione degli istituti normativi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare sono applicate, così come vigenti alla medesima data di decorrenza, le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e negli articoli 53, 55 commi 1, 2 e 4, 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57.

Art. 11

Importi una tantum

1. E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nelle seguenti tabelle:

Arma dei carabinieri	2021	2022	2023
Generale di corpo d'armata	704,88	1.115,96	1.124,39
Generale di divisione	674,23	1.067,44	1.075,50
Generale di brigata	643,59	1.018,92	1.026,62
Colonnello	612,94	970,40	977,73
Tenente colonnello	582,29	921,88	928,84
Maggiore	551,65	873,36	879,96

Guardia di finanza	2021	2022	2023
Generale di corpo d'armata	704,88	1.115,96	1.124,39
Generale di divisione	674,23	1.067,44	1.075,50
Generale di brigata	643,59	1.018,92	1.026,62
Colonnello	612,94	970,40	977,73
Tenente colonnello	582,29	921,88	928,84

Maggiore	551,65	873,36	879,96
----------	--------	--------	--------

2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e al grado rivestito, parametrando le misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Art. 12

Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2018 - 2020

1. Per le Forze di polizia ad ordinamento militare le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a:

a) per l'Arma dei carabinieri: euro 149.670 per il 2018, euro 802.563 per il 2019, euro 1.155.835 per il 2020, euro 1.279.348 per il 2021, euro 906.802 per il 2022, euro 923.446 per il 2023 e euro 2.341.309 a decorrere dal 2024;

b) per la Guardia di finanza: euro 71.718 per il 2018, euro 423.385 per il 2019, euro 618.718 per il 2020, euro 701.661 per il 2021, euro 71.526 per il 2022, euro 34.374 per il 2023 e euro 1.367.041 a decorrere dal 2024.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto di quelle utilizzate in applicazione dell'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.

3. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 13

Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2021 - 2023

1. Per le Forze di polizia ad ordinamento militare le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a euro 1.263.090 per l'anno 2024 ed euro 1.263.034 a decorrere dal 2025 per l'Arma dei carabinieri e pari a euro 345.425 per l'anno 2024 ed euro 345.223 a decorrere dal 2025 per la Guardia di finanza.

2. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attività produttive.

Titolo III

Art. 14

Disposizioni finali

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi le disposizioni normative, negoziali e quelle dei provvedimenti di concertazione vigenti già estese alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15

Copertura finanziaria

1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al fine di escludere maggiori oneri per la finanza pubblica non coperti con le risorse previste a legislazione vigente, i miglioramenti economici di cui al presente

decreto rimangono fissati negli importi ivi stabiliti e, per gli emolumenti correlati all'indennita' operativa di base, negli importi determinati sulla base dei valori di detta indennita' in vigore fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli eventuali adeguamenti da parte dei successivi accordi nell'ambito delle risorse disponibili sulla base della legislazione vigente.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 6.406.928 per l'anno 2021, euro 13.903.735 per l'anno 2022, euro 13.974.274 per l'anno 2023, euro 3.732.063 per l'anno 2024 e euro 3.732.731 a decorrere dall'anno 2025 si provvede:

a) quanto a euro 4.056.298 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a euro 23.965, per l'anno 2021, a euro 1.471.441 per l'anno 2022 e euro 1.541.980 per l'anno 2023 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a euro 2.326.665 per l'anno 2021, euro 3.722.666 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 20, comma 1, del 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

d) quanto a euro 3.722.666 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, del 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

e) quanto a euro 4.653.330 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e euro 9.397 per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

f) quanto a euro 10.065 a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Piantedosi, Ministro dell'interno

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Crosetto, Ministro della difesa

Nordio, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 3391